

**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA**

**LEASING STRUMENTALE**

**ALL RISKS**

Mod. 2318262 - Ed. 04/2012

**Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:**  
- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**  
- **Condizioni di Assicurazione**  
**deve essere consegnato al Contraente**  
**prima della sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE**  
**ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE**  
**MUTUA**  
— ASSICURAZIONI —

Parte del tuo mondo.

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).  
E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.446 milioni di euro di cui 60 milioni di € relativi al fondo di garanzia, e 1.386 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 482%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

#### 3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

La "Polizza Leasing Beni Strumentali All Risks" contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto dei contratti di leasing stipulati con Il **Banco Desio e della Brianza** dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e la responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso, previo delimitazioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come previsto nelle tabelle presenti sul contratto.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nelle seguenti parti:

Un **oggetto della Convenzione** nella quale vengono descritti i contenuti della **Convenzione**;

Le **Condizioni generali di assicurazione** con le norme che regolano l'assicurazione suddivise in:

**Sezione I** che tratta dei danni materiali diretti ai beni e descrive il rischio e i dettagli dell'assicurazione con i punti dal 1 al 8.

**Sezione II** che tratta dell'assicurazione di responsabilità civile con i punti da 9 al 12;

**Sezione III** che descrive col punto 13 la copertura prestata per appropriazione indebita

Le **Condizioni valide per tutte le sezioni** con gli articoli dal 14 al 22;

Le **Condizioni particolari** sempre operanti con i punti dalla A alla F;

Le **Condizioni speciali** valide solo per le sezioni I e II con i punti dalla G alla P;

La **Classificazione dei rischi**, i **Massimali di garanzia RCT**, la **Tabella delle Franchigie e Scoperti**, gli **Scoperti e Franchigie Particolari**.

#### AVVERTENZA:

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate Condizioni generali di assicurazione Sezione I ai punti 2-14, nelle Condizioni particolari A-D-I-M-N-P, nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nelle Condizioni particolari e nei paragrafi: "Massimali di garanzia RCT", "Tabella delle Franchigie e Scoperti", "Scoperti e Franchigie Particolari".

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

## ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

	€	Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

### Esempio A:

Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

### Esempio B:

Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

### Esempio C:

Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

## 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

**AVVERTENZA** - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Esempio di aggravamento del rischio:

Un Utilizzatore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato.

## 6. Premi

**Il premio, salva diversa pattuizione , è annuale ed è pagabile:**

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante;
- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 46,97 di cui Euro 8,92 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 19,00% dei costi.

## 7. Rivalsa

**AVVERTENZA** – Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato e Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro salvo quanto previsto dal punto H delle Condizioni Particolari.

## 8. Diritto di recesso

**AVVERTENZA** – Le modalità recesso e di disdetta in caso di sinistro sono stabilite dall'Art.19 e nelle Condizioni Particolari al punto G.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

## 10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

## 11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

## C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**AVVERTENZA** – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte ai punti dal 4 al 8 alla Sezione I, dal 10 al 12 della Sezione II, ed al punto 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoale@realemutua.it. **Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP** – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet [http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

#### Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

#### Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possano rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

### 14. Arbitrato

**AVVERTENZA** - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

**Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente**

**GLOSSARIO**

**ASSICURATO** - la Società di Leasing – in qualità di proprietario e locatore dei beni assicurati.

**ASSICURAZIONE** - il contratto di assicurazione.

**BENI AD IMPIEGO MOBILE** - beni che per loro natura e costruzione, possono essere trasportati ed usati anche all'aperto ed in luogo diverso dall'usuale ubicazione.

**BENI STRUMENTALI** - i beni di cui si avvale il Conduttore nell'esercizio della propria attività economica, di arti o professioni.

**CONDUTTORE** - il locatario dei fabbricati assicurati.

**CONTRAENTE** - il soggetto che stipula l'assicurazione

**FRANCHIGIA** - l'importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**INDENNIZZO** - la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**LIMITE D'INDENNIZZO** - l'importo massimo che la Società in caso di sinistro.

**MASSIMALE** - la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

**POLIZZA** - il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO** - la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**RISCHIO** - la probabilità che si verifichi il sinistro.

**SCOPERTO** - la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO** - il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETÀ** - la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

**Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Società Reale Mutua Assicurazioni  
Luigi Lana**



**BANCO DI DESIO E DELLA  
BRIANZA  
LEASING STRUMENTALE  
ALL RISKS**

**Condizioni di Assicurazione**

**Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 15 pagine e formano parte integrante  
del Mod. 2318262 FI / INC.**

## DEFINIZIONI

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.  
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

**ASSICURATO** - la Società di Leasing – in qualità di proprietario e locatore dei beni assicurati.

**ASSICURAZIONE** - il contratto di *assicurazione*.

**BENI AD IMPIEGO MOBILE** - beni che per loro natura e costruzione, possono essere trasportati ed usati anche all'aperto ed in luogo diverso dall'usuale ubicazione.

**BENI STRUMENTALI** - i beni di cui si avvale il *Conduttore* nell'esercizio della propria attività economica, di arti o professioni.

**CONDUTTORE** - il locatario dei fabbricati assicurati.

**CONTRAENTE** - il soggetto che stipula l'*assicurazione*

**FRANCHIGIA** - l'importo fisso che per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*.

**INDENNIZZO** - la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

**LIMITE D'INDENNIZZO** - l'importo massimo che la *Società* in caso di *sinistro*.

**MASSIMALE** - la somma fino alla concorrenza della quale la *Società* presta la garanzia.

**POLIZZA** - il documento che prova l'*assicurazione*.

**PREMIO** - la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

**RISCHIO** - la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

**SCOPERTO** - la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**SINISTRO** - il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETÀ** - la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Fascicolo Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dei costi a carico dei singoli *Assicurati* con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

L'*Assicurato* e la *Società* assicuratrice (in seguito indicata semplicemente come impresa) si impegnano, alle Condizioni Generali e Particolari tutte della convenzione a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i *rischi* indicati nelle predette condizioni, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per le macchine ed impianti – d'ora innanzi chiamati enti – **esclusi quelli indicati nella Condizione Particolare A**), che l'*Assicurato* (Banco Desio e della Brianza spa), nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati *Conduuttori*.

La Convenzione ha durata di anni 1 e alla sua scadenza si intende prorogata di anno in anno **salvo che non sia stata disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta dall'altra Parte almeno 3 mesi prima della scadenza**. Gli enti assicurati precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell'*assicurazione* per essi stabilita alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che al seguito del verificarsi di un *sinistro*, l'Impresa non si avvalga di quanto stabilito all'art. 19 "Facoltà di recesso".

L'*Assicurazione* vale per i *sinistri* che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nonché, limitatamente agli enti con impiego mobiliare, nel territorio degli Stati confinanti con lo Stato Italiano.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE I – DANNI AI BENI

#### 1 Oggetto dell'*assicurazione*

La *Società* si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono a risarcire i danni materiali e diretti da *sinistri* agli enti assicurati esclusi quelli indicati nella Condizione Particolare A), che l'*Assicurato* abbia concesso in locazione ai *Conduuttori*.

#### 2 Delimitazione dell'*assicurazione*

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) ai tubi radiogeni, tubi raddrizzatori per alta tensione, tubi amplificatori o catodici TV, tubi a raggi catodici per oscilloscopi, tubi a gas per cinematografia, qualsiasi lampada o fonte di luce in genere;
- b) alla mazza battente e al blocco incudine dei magli agli organi di frantumazione dei frantoi e dei mulini in genere;
- c) ad utensileria, organi e parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme matrici stampi mole ed infine a nastri di trasmissione, alle funi, cinghie e simili, salvo che il danno sia occorso all'intero ente di cui sono accessori o parti, e che si tratti di cose fatturate nel contratto di leasing;
- d) causati da dolo o da colpa grave dell'*Assicurato* o del *Conduuttore* o della persona di cui l'uno o l'altro debba rispondere a norma di legge;
- e) causati da deperimento o logoramento che siano provenienti da ruggine e da incrostazioni;
- f) verificatisi o determinatisi durante il trasporto;
- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore degli enti assicurati;
- h) da furto, salvo esplicita deroga;
- i) verificatisi in occasione di terremoti, salvo esplicita deroga;

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

j) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche.

### 3 Somme assicurate

La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al costo di rimpiazzo, ossia al prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio, di un ente nuovo o ricondizionato o usato uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.

### 4 Sinistri – Obblighi dell'Assicurato

Tutti i *sinistri* agli enti assicurati devono essere denunciati all'impresa per iscritto dall'Assicurato o dal Conduttore ne sia venuto a conoscenza fatta eccezione per i *sinistri* accaduti nei giorni di sabato, domenica o altra festività, che l'Assicurato o il Conduttore può denunciare dopo le 48 ore successive al momento del *sinistro*, ma comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente la festività.

In caso di furto o di *sinistro* presumibilmente doloso, l'Assicurato o il Conduttore è tenuto a denunciare il *sinistro* stesso immediatamente anche all'Autorità di Polizia e copia di tale denuncia deve essere trasmessa dall'Assicurato all'impresa.

L'Assicurato o il Conduttore deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno, ottemperando alle istruzioni dell'impresa prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore degli enti, dei prezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.

Al momento del *sinistro* l'Assicurato deve intervenire presso il Conduttore per appuntare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sullo stesso ente colpito indicando gli estremi all'Impresa e fornendo possibilmente copie delle relative *polizze*.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatta dall'Assicurato o dal Conduttore di altre assicurazioni sullo stesso ente colpito indicando gli estremi all'impresa e fornendo possibilmente copie delle relative *polizze*.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatta dall'Assicurato o dal Conduttore all'Impresa; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato – prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'impresa – che nella misura necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale posizione, per motivi indipendenti dall'Assicurato e dal Conduttore, non avviene entro otto giorni dalla denuncia del *sinistro*, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso.

L'Assicurato o il Conduttore che ricorre, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal *sinistro*, decade da ogni diritto di risarcimento.

L'Impresa si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro otto giorni dalla denuncia di *sinistro*.

Avvenuto il *sinistro*, la copertura resta sospesa, per l'ente danneggiato, limitatamente ai *rischi* derivanti dal funzionamento dell'ente stesso, ferma la risarcibilità degli altri danni.

La copertura riprenderà piena operatività alla riparazione definitiva che garantisca il funzionamento regolare dell'ente.

### 5 Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa a questo contratto si dirime mediante accordo o direttamente tra l'Assicurato e l'Impresa ovvero, a richiesta di una di dette Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi, uno per ciascuna, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri entro 20 giorni della nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti sui quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due parti non nomina, il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominato il terzo, nei termini e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farti nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'impresa.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di Parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salva rettifica di eventuali errori di conteggio.

Tali pronunce devono essere messe entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettassero i termini stabiliti in questa clausola, le Parti possono considerarli decaduti e nominarne altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro: quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che, in caso di *sinistro*, conferisce all'Impresa la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la quota dell'Assicurato dalle indennità spetta negli.

## 6 Mandato degli arbitri

**Agli arbitri è conferito il seguente mandato:**

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del *sinistro*;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla *polizza* o dai successivi atti di variazione e di riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *rischio* e non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, quantità e qualità delle cose assicurate, illese, distrutte o avariate;
- d) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni generali e particolari della *polizza*.

## 7 Liquidazione dei danni

La liquidazione dei danni verrà effettuata nel seguente modo:

### a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro* necessarie per rimettere l'ente danneggiato in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinato;
- 2) stimando il valore ricavabile al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in a) 1 e lo si defalca dell'importo stimato come in a) 2.

Per gli enti ricondizionati o usati, verrà applicata, sui soli prezzi di ricambio, esclusa mano d'opera, una decurtazione pari alla differenza esistente tra il valore a nuovo ed il valore di ricondizionamento o il valore dell'usato riferiti al momento di esclusione in garanzia dell'ente.

### b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto al momento dell'entrata in *rischio* dell'ente colpito da *sinistro*, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata, al momento del *sinistro*, tenuto conto di vetustà e deperimento per uso o altre cause;
- 3) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in b) 2 lo si defalca dell'importo come in b) 3.

Un ente si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima a) 1) eguagliano o superano il valore commerciale che l'ente aveva al momento del danno (stima b) 2).

Se la somma assicurata in *polizza* per ciascun ente al momento del danno (stima b) 2).

Se la somma assicurata in *polizza* per ciascun ente risulta inferiore al costo di acquisto (stima b) 1) eguagliano o superano il valore commerciale che l'ente aveva al momento del danno (stima b) 2).

Se la somma assicurata in *polizza* per ciascun ente risulta inferiore al costo di acquisto (stima b) 1), vale quando stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

Dal risarcimento calcolato come ai precedenti commi sono detratte le *franchigie* fissate in *polizza*.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato***

Sono escluse dal risarcimento le spese di eventuali riparazioni provvisorie, a meno che necessarie a contenere il danno, e le maggiori spese di eventuali riparazioni provvisorie, a meno che necessarie a contenerne il danno, e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dai normali.

Sono pure esclusi dal risarcimento i costi per eventuali revisioni o modifiche agli enti colpiti da *sinistro*.

L'eventuale reintegro dell'importo di danno liquidato a termini di *polizza* sarà effettuato automaticamente ed il rateo di *premio* relativo al suddetto reintegro sarà versato dall'*Assicurato* al momento della liquidazione del danno.

## **8 Pagamento dell'indennità**

Il pagamento dell'indennità in contanti è eseguito dall'impresa alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la *polizza*, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o delle pronunce definitive degli arbitri sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro*, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'*Assicurato* della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli art. 2) d e 4 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di posizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'*Assicurato* non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento all'Impresa, a carico di questa non decorrono interessi; l'Impresa ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'*Assicurato*, con annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell'*Assicurato*.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **CONDIZIONI II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

### **9 Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni imputabili all'Assicurato ed involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose od animali in conseguenza prodotto dagli enti descritti in polizza, dati in locazione ai *Conduttori*.

L'Assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione.

**Non sono considerati terzi:**

- a) **il coniuge, i genitori ed i fratelli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla precedente lettera a);**
- c) **le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.**

L'Assicurazione non comprende:

- a) **i danni di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso degli enti;**
- b) **i danni ad altri enti dati in locazione dall'Assicurato;**
- c) **i danni da furto.**

Sono esclusi dalla garanzia tutti i *rischi* di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'Assicurazione.

### **10 Obblighi in caso di sinistro**

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun *sinistro*, preceduta da telegramma per i *sinistri* mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venne a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del *sinistro*.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro* adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se l'Impresa lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento delle proprie responsabilità.

### **11 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese sono ripartite tra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'impresa non riconosce peraltro spese incontrare dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **12 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri**

L'Assicurato è responsabile verso l'Impresa di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui all'art. 4). Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti stabiliti in polizza.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **SEZIONE III – APPROPRIAZIONE INDEBITA**

#### **13 Oggetto dell'assicurazione**

Fermo quant'altro previsto per la SEZIONE I, a deroga dell'art. 3 del punto d) delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, l'Impresa copre i danni conseguenti a colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* e/o del *Conduttore*, nonché a dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* o il *Conduttore* devono rispondere a norma di legge, esclusi però il coniuge, i discendenti, i collaterali dell'*Assicurato* o del *Conduttore* se conviventi, qualora l'*Assicurato* o il *Conduttore* sono persone fisiche; i soci a responsabilità limitata e gli Amministratori se l'*Assicurato* o il *Conduttore* sono persone giuridiche.

L'Impresa copre altresì i danni conseguenti a dolo del *Conduttore* limitatamente al caso in cui non sia possibile per l'*Assicurato* il recupero del credito per indisponibilità materiale del bene in leasing, inconseguenza di sottrazione o alienazione del bene stesso da parte del *Conduttore*.

L'*Assicurato* deve dimostrare di aver esperito tutte le azioni necessarie in sede giudiziale ed extragiudiziale per il recupero del credito sia in Italia che all'Estero nel caso in cui il bene sia stato arbitrariamente trasferito all'estero e venga illegittimamente utilizzato da terzi; conseguentemente la Compagnia sarà tenuta al risarcimento solo a perdita definitiva nei termini e limiti delle Condizioni Generali e Particolari di *Assicurazione* e con l'ulteriore limitazione di quanto alla data del *sinistro*, costituisce il capitale residuo (dedotto dal piano di ammortamento finanziario prodotto dall'*Assicurato*) per il bene in leasing.

In nessun caso l'impresa pagherà per le estensioni previste dalla presente Condizione somma superiore a € 51.645,69, per ogni *sinistro* e per anno assicurativo.

Per poter dar corso alla liquidazione dell'*indennizzo* l'Impresa deve preventivamente entrare in possesso della copia della denuncia/querela per appropriazione indebita presentata dall'*Assicurato*.

Per "data del *sinistro*" si intende:

- a) **se l'appropriazione indebita è collegata alla irreperibilità dell'Utilizzatore** la data di relazione di notifica negativa, da parte dell'Ufficio Giudiziario, dell'atto stragiudiziale di ingiunzione alla riconsegna del bene;
- b) **se l'appropriazione indebita emerge in sede di esecuzione di decreto ingiuntivo di riconsegna** la data di emissione del decreto ingiuntivo di riconsegna (indipendentemente dalla notifica all'utilizzatore e dalla apposizione della formula esecutiva);
- c) **se l'appropriazione indebita emerge in corso di esecuzione di sequestro** la data di emissione del provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- d) **se l'appropriazione indebita emerge in corso di causa di accertamento** la data di notifica del primo atto introduttivo;
- e) **se l'appropriazione indebita emerge da documenti ufficiali (in via esemplificativa da verbali di pubblici ufficiali, documenti pubblici, dichiarazioni di Commissioni Giudiziali ecc.)** la data del verbale o del documento (salvo che non si possa fare riferimento a date antecedenti rilevabili come dai punti A) B) C) D) che precedono);
- f) **se l'approvazione indebita emerge nel corso di un fallimento la data della sentenza di fallimento**, previa conferma da parte del Curatore Fallimentare, che i beni non sono stati inventariati in quanto non reperiti.

La presente estensione di garanzia può essere concessa solo dopo la valutazione, da parte dell'*Assicurato*, della situazione economico patrimoniale, che per le Persone Giuridiche per le quali esiste l'obbligo di redazione di Bilanci dovrà basarsi, se disponibili anche sui bilanci dei due anni precedenti alla richiesta del leasing.

Nel caso in cui, in data anteriore alla stipula del contratto di leasing, e comunque negli ultimi 3 anni antecedenti la data di stipula del contratto stesso, erano in corso per un *Conduttore* Procedure Fallimentari, di Concordato Preventivo o di Amministrazione Controllata, la presente estensione di garanzia, per tale *Conduttore* non è operante.

La garanzia cessa automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) fallimento o ammissione del *Conduttore* alla procedura di amministrazione controllata o di altre procedure concorsuali;
- 2) messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI**

### **14 Delimitazione generale dei *rischi* assicurati**

L'Impresa non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di:

- a) **atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, scioperi, tumulti, agitazioni popolari, occupazione di fabbrica, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazione la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza;**
  - b) **esplosioni e radiazioni, contaminazioni radioattive;**
- a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

### **15 Disciplina del contratto**

L'Assicurato si obbliga ad assicurare tutti gli enti, esclusi quelli indicati nella Condizione Particolare A) dati in locazione ed è tenuto, per ciascun di detti enti, a comunicare a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, all'agenzia cui è assegnata la polizza, i seguenti dati:

- a) **a ragione sociale ed attività del Conduttore;**
- b) **ubicazione dell'ente salvo per i semoventi come draghe, ruspe e simili; o comunque per quelli ad impiego mobile;**
- c) **i dati atti ad identificare inequivocabilmente l'ente quali marca, tipo, modello, numero matricola;**
- d) **il valori di rimpiazzo a nuovo ricondizionato o usato dei singoli enti come indicato all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;**
- e) **data in cui è andato in copertura l'ente in conformità a quanto espresso all'art. seguente, durata del contratto di locazione.**

Qualora entro 30 giorni dalla data di spedizione o di consegna a mano della lettera di richiesta, l'Impresa non abbia contestato a mezzo di lettera raccomandata (per la quale si considera come data di spedizione quella del timbro postale) l'esistenza dei presupposti per l'entrata in copertura degli enti e comunque la veridicità e l'esattezza dei dati forniti dall'Assicurato con la suddetta lettera di richiesta, il **rischio** è da considerarsi coperto a tutti gli effetti, con gli estremi indicati nella lettera di richiesta.

Qualora invece l'Impresa contesti in relazione a quanto sopra, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, per riprendere o cessare, con effetto sempre dalla data di sospensione, a seguito di accordi presi fra le Parti o in caso di controversia in base a quanto deciso degli arbitri secondo le modalità di cui all'art. 5.

### **16 Durata effetto e scadenza della copertura**

Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione ed in ogni caso mai superiore ai cinque anni, salvo diversa comunicazione da parte dell'Assicurato.

Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.

Gli enti, esclusi quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato elenco, sono comunque coperti dall'Impresa anche prima della data di arrivo all'Impresa della lettera raccomandata, di richiesta inviata dall'Assicurato, purché non siano trascorsi più di 3 mesi dal giorno in cui l'ente ha iniziato ad essere in **rischio** per l'Assicurato e purché i relativi contratti in locazione siano stati sottoscritti.

L'Assicurato si impegna altresì a concedere all'Impresa il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri ed altri documenti che possano comprovare il compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri ed altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura dei singoli enti; l'impresa può anche inviare tecnici a visitare gli enti presso l'Assicurato e, il suo nome presso il **Conduttore**.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Nel caso di eventuali variazioni o anticipata risoluzione del contratto di locazione, l'Assicurato, entro un mese dal giorno in cui è cambiata la situazione, informa l'impresa di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate al precedente art. 15.

L'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza, informa l'Impresa di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate al precedente art. 15.

L'Assicurato può recedere da ciascun singola copertura prima della sua scadenza, in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conducente o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, sopporta l'onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.

## 17 Dichiarazioni dell'Assicurato – Altre assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a dichiarare per iscritto all'Impresa, all'atto della compilazione della proposta e della stipulazione del contratto, tutti i dati e le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

L'Assicurato è tenuto inoltre a dichiarare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni o garanzie contro gli stessi danni sopra la totalità o parte delle cose assicurate con questa polizza, così come si obbliga, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso all'Impresa.

Questa ha diritto di farsi rilasciare all'Assicurato copia della polizza stipulata con altra Impresa e può recedere dal contratto, dandone comunicazione all'Assicurato nei termini di 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare all'Impresa, tutte le altre assicurazioni, per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia delle relative polizze.

L'omissione da parte dell'Assicurato di circostanze varianti il rischio di un ente come anche inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della comunicazione di entrata in rischio di un ente da assicurare, non pregiudica il diritto al risarcimento, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede.

## 18 Premio minimo – Liquidazione del premio

Al perfezionamento della polizza convenzione e all'inizio di ciascuna annualità assicurativa l'Assicurativa versa all'Impresa l'importo stabilito in polizza quale premio lordo annuo minimo comprensivo dell'imposta vigente al momento del pagamento. Allo scadere di ogni annualità assicurativa l'impresa emette un atto che comprende:

a) la liquidazione relativa ai premi maturati nell'ultima annualità e cioè costituita dal premio di 1° annualità di tutti gli enti entrati in copertura assicurativa nel corso dell'annualità appena trascorsa e dal premio annuo maturato dagli enti entrati in copertura assicurativa nelle annualità precedenti;

Se il premio imponibile della liquidazione – di cui al punto a) – risulta maggiore del premio imponibile annuo minimo della annualità assicurativa trascorsa, l'Assicurato versa a conguaglio la differenza di premio cui va aggiunta l'imposta vigente al momento del pagamento.

Se il premio netto della liquidazione – di cui al punto a) – risulta inferiore del premio netto annuo minimo dell'annualità assicurativa trascorsa, quest'ultimo rimane comunque acquisito dalla Società.

L'atto deve essere perfezionato entro 30 giorni dalla sua data di emissione; in caso contrario l'efficacia dell'assicurazione è sospesa fino alle ore 24 del giorno di perfezionamento, fermo restando il diritto dell'Impresa al relativo premio.

## 19 Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino a 60 giorni da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere da ogni singola copertura in essere e dalla stessa convenzione, e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento del recesso stesso, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'Assicurato per lettera raccomandata.

Trascorsi i 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stata pagata.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **20 Limitazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

**Se al tempo del *sinistro* esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per uno o più degli stessi *rischi*, quest'assicurazione ha affetto soltanto per la parte di danni eccedente l'ammontare che risulterà indennizzato da tale altra o tali altre assicurazioni.**

## **21 Imposte e tasse**

Le imposte, i contributi, le tasse, e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al *premio*, alla *polizza* ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se ne è stato anticipato il pagamento dall'Impresa.

## **22 Foro competente – Rinuncia alla esecuzione provvisoria**

**Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la direzione dell'Impresa o l'Agenzia alla quale la *polizza* è stata assegnata.**

**Le parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 282, 642, 648 del Codice di Procedura Civile cioè alla facoltà di domandare l'esecuzione provvisoria della sentenza e del decreto ingiuntivo.**

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide per tutte le sezioni)

- A) Si intendono esclusi dalla garanzia prestata con la presente *polizza* i seguenti enti:
- Veicoli targati e cose su di essi installate;
  - Materiale rotabile in genere;
  - Natanti;
  - Aeromobili;
  - Container.
- Sono, inoltre, esclusi dall'*assicurazione*, ma possono essere assicurati mediante esplicito accordo con l'Impresa, i seguenti enti:
- macchine ed attrezzature agricole;
  - ripetitori radio-tv;
  - macchine distributrici di ogni genere;
  - macchine e impianti per sale giochi;
  - impianti per discoteche;
  - strumenti musicali in genere;
  - cose operanti in acqua;
  - attrezzature di varo;
  - macchine operanti in gallerie;
  - impianti per studi audio e televisivi;
  - sistemi elettronici di composizione tipografica e trattamento immagini.
- B) Premesso che alcune operazioni in leasing riguardano complessi di enti uguali o simili tra loro e riferiti ad un solo *Conduttore*, si conviene:
- a) che, per tali operazioni il Banco di Desio e della Brianza comunica, al momento dell'entrata in *rischio*, un unico valore globale, mentre le *franchigie* da applicare in caso di eventuale danno si intendono riferite ai singoli valori degli enti e non al valore globale dichiarato;
  - b) che, provvedendo il *Conduttore*, a sua volta, ad installare tali enti in diverse località, fermi i limiti territoriali figuranti in *polizza*, la garanzia è operante anche se tali località non vengono comunicate all'Impresa.
- C) A parziale deroga delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, possono essere esclusi in garanzia anche gli enti usati, per i quali però non siano trascorsi più di 25 anni dall'anno della costruzione o 15 anni dall'anno dell'ultimo ricondizionamento. Per tali enti in caso di *sinistro*, verrà indennizzato:
- 1) per distruzione totale il valore commerciale al momento del *sinistro* con il massimo del valore commerciale indicata al momento dell'entrata in *rischio* dell'ente.
  - 2) per il danno parziale verrà applicata, sui soli pezzi di ricambio, esclusa mano d'opera, una decurtazione al momento dell'inclusione in garanzia dell'ente.
- D) A parziale deroga della Condizione Particolare A), si precisa che possono essere escluse in garanzia anche "attrezzature speciali" – comprese grue poste tra cabina e cassone di autocarri e piattaforme aeree – installate su veicoli targati.
- Si intendono inoltre compresi in garanzia i seguenti enti: "attrezzature speciali su veicoli – macchine operatrici semoventi – apparecchiature ad impiego mobile" installati su attrezzature per spurghi, gruppi frigo, sponde caricatrici.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

La garanzia si intende estesa anche ai danni avvenuti durante gli spostamenti entro il territorio dello Stato Italiano e nazioni confinanti, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia tutti i *rischi* di responsabilità civile per i quali, in conformità alla norme di legge, è obbligatoria l'*assicurazione*.

Dovranno invece essere oggetto di accordo preventivo gli inserimenti in garanzia di cisterne per il trasporto di sostanze pericolose.

- D) La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
- 1) che l'*Assicurato* proceda, con scrupolosità, alla valutazione delle richieste di operazioni di leasing avanzate dai *Conduuttori*, nei limiti concessi dalla legge.
- F) A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 comma b) – Disciplina del contratto – si ritengono in copertura gli enti assicurati concessi in locazione e noleggiati a terzi dal *Conduuttore*, anche nell'ubicazione di *rischio* definita dal contratto di noleggio.
- In caso di *sinistro* causato da furto, tentato furto, atto vandalico e/o doloso, verrà applicato uno *scoperto* del 25% con il minimo pari al doppio di quelli previsti per ciascuna tipologia di enti alle Condizioni Speciali – *Scoperti e franchigie* particolari.

## VALIDE PER LE SEZIONI I E II

- G) A Parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di *Assicurazione* l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari e sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di *Assicurazione*.
- L'Impresa e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere della garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta da parte e con preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta da parte dell'Impresa, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'*Assicurato* il rateo di *premio* imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione al tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
- Per tale estensione di garanzia l'Impresa risponde fino al 75% delle somme assicurate alle singole applicazioni e comunque non oltre l'importo massimo di €516.500 per *sinistro* e per anno assicurativo.
- H) L'Impresa rinuncia, eccettuato il caso di solo del *Conduuttore*, al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile.
- I) L'*Assicurato* dovrà comunicare preventivamente la conclusione di contratti di leasing riguardanti enti di valore unitario superiore a €1.033.000 per singolo ente o per il raggiungimento, per effetto di successive operazioni di leasing, di tale somma presso una stessa unità di *rischio*, intendendosi per tale il complesso degli enti che possono essere colpiti dallo stesso *sinistro*. Ove l'*Assicurato* non ottemperasse a tale obbligo, il risarcimento degli eventuali danni sarà comunque limitato d €1.033.000 per singolo ente o più enti esistenti presso una stessa unità di *rischio*.
- J) È in facoltà dell'*Assicurato* di chiedere l'esclusione delle garanzie Furto e Rapina da singole applicazioni.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- K)** Per quanto riguarda la sola garanzia Furto, ove richiesta, l'*Assicurazione* è prestata alle condizione essenziale per l'efficacia di tale garanzia che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o di altri congegni manovrabili dall'interno, oppure protetto da inferriata fissa al muro.  
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari di superficie non superiore a 900 mq, ma con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure se non rettangolari in forma inscrivibile nei predetti rettangolari ovvero in superficie non superiore a 400 cmq.  
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie non superiori a 25 cmq. Qualora non fossero operanti le misure di sicurezza sopra indicate, l'eventuale *sinistro* verrà risarcito con applicazione degli *scoperti e franchigie* indicati a pagg. 10 e 11.
- L)** Limitatamente ad impianti ed apparecchiature portatili la garanzia è operante anche durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località, ferma l'esclusione dei danni causati dalla rottura dei filamenti delle valvole e dei tubi. Per il *rischio* di Furto, la garanzia è operante per gli apparecchi ed impianti portatili, durante gli impieghi esterni purché custoditi in locali o in veicoli chiusi a chiave o ricoverati in rimesse pubbliche o private o in cortili o parcheggi custoditi.
- M)** L'omissione da parte dell'*Assicurato* o del *Conduttore* di circostanze varianti il *rischio* come anche inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della comunicazione di entrata in *rischio* di un ente da assicurare, non pregiudica il diritto al risarcimento, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede.
- N)** Per i *rischi* di Furto e Rapina l'Impresa non pagherà, per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, importo superiore a €258.240.  
Ove tale limite dovesse essere saturato per effetto di *sinistri* verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa è in facoltà dell'*Assicurato* richiederne il reintegro a condizioni di *premio* e normativa da concordarsi con l'Impresa.

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

## CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

- A) APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**  
Impianti ed apparecchiature in genere, **salvo quanto previsto al punto B), comprese macchine utensili con componentistica elettronica di valore prevalente.**
- B) ELETTROMEDICALI**  
Impianti ed apparecchiature elettromedicali.
- C) EDILIZIA**  
Macchine statiche in genere per edilizia, draghe a noria, elevatori a tazza, compressori, gru, silos, nastri trasportatori, macchine per l'estrazione della ghiaia.
- D) ATTREZZATURE SPECIALI SU VEICOLI – MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI – APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE**  
- Attrezzature speciali installate su veicoli (incluse attrezzature per spurghi, gruppi frigo e sponde caricatori), macchine operatrici semoventi per edilizia e non **(esclusi carrelli elevatori)**;  
- Apparecchiature ad impiego mobile.
- E) MACCHINARI ED IMPIANTI IN GENERE**  
Tutti quelli non indicati o esclusi nei punti precedenti.
- F TELEFONI CELLULARI PORTATILI.**

## MASSIMALI DI GARANZIA R.C.T.

**€2.582.500 per ogni *sinistro*, con il limite di €2.582.500 per ogni persona lesa e €2.582.500 per danni a cose o animali.**

# BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

## TABELLA FRANCHIGIE E SCOPERTI

Gli *scoperti* e le *franchigie* a carico dell'Assicurato non possono essere assicurati da altri sotto pena di decadenza ad ogni diritto al risarcimento.

### FRANCHIGIE DI BASE

SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA FISSA
fino a €26.000	€259
da €26.000 a €52.000	€387
da €52.000,01 a €104.000	€775
da 104.000,01 a €207.000	€1.550
oltre €207.000	€2.582

### SCOPERTI E FRANCHIGIE PARTICOLARI PER SEZIONE I

- 1) Per la garanzia furto, con mezzi di chiusura dei locali non corrispondenti a quelli richiesti dalla Condizione Particolare M), *scoperto* pari al 15% del danno liquidabile con il minimo degli importi indicati nella tabella delle *franchigie*.
- 2) Per carrelli elevatori, per enti all'aperto ed apparecchiature e macchinari ed impiego mobile, esclusi quelli indicati al successivo punto 3, *scoperto* pari al 20% del danno liquidabile con il minimo pari al doppio degli importi indicati nella tabella delle *franchigie*.
- 3) Per grue ed attrezzature speciali installate su veicoli, macchine operatrici semoventi per edilizia e non, *scoperto* pari al 20% del danno liquidabile con il minimo pari a 5 volte gli importi indicati nella tabella della *franchigie*.
- 4) Per enti per i quali siano trascorsi oltre 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione ed oltre 5 anni dal 31 dicembre dell'anno di ricondizionamento, *scoperto* 10% del danno con il minimo di:  
€1.033 per enti di valore non superiore a €26.000;  
€1.550 per enti di valore superiore a €26.000 ma non superiore a €130.000;  
€2.582 per enti di valore superiore a €130.000.  
Relativamente agli enti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 verrà applicato come minimo di detrazione l'importo più elevato tra quanto previsto nei predetti paragrafi e quanto sopra indicato.
- 5) Per danni materiali diretti indennizzabili in base alla Condizione Particolare G) – Eventi socio-politici e per enti non rientranti nella casistica di cui ai paragrafi 2 – 3- 4, *scoperto* 10% del danno con i minimi della tabella delle *franchigie*.

### SCOPERTI E FRANCHIGIE PARTICOLARI PER LA SEZIONE III

- 6) Per *sinistri* da "appropriazione indebita" *scoperto* pari al 10% del danno liquidabile.